



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

*N 142 delibera*

**OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE BENE IMMOBILE INDIVIDUATO AL FG. 66 PART. 682 DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA POMARIO ROSA E DEL SIG. DI TULLIO MASSIMO SITO IN FRAZIONE SOMMATI.**

*Data 07-10-2019*

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sette** del mese di **ottobre** alle ore **19:00**, presso la struttura sita nell'area 0 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Straordinaria** ed in **Prima** convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

FONTANELLA ANTONIO	SINDACO	P
DI MARCO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
CAPRIOTTI FEDERICO	CONSIGLIERE	P
SERAFINI ALESSIO	CONSIGLIERE	P
MONTEFORTE PIERGIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
VALERI ALBERTO	CONSIGLIERE	P
POMPEI STEFANO	CONSIGLIERE	P
NARDI LUIGI	CONSIGLIERE	P
PALOMBINI FILIPPO	CONSIGLIERE	P
CORTELLESI GIORGIO	CONSIGLIERE	P
SERAFINI ROBERTO	CONSIGLIERE	P

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Dott. Massimo Bufacchi e Giambattista Paganelli

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. **ANTONIO PREITE**

Il Presidente Sig. **ANTONIO FONTANELLA**

in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

## **Relazione il Cons. Capriotti Federico.**

### **PREMESSO CHE:**

- la legge 15.05.1997 n. 127 ha semplificato la procedura di accettazione della liberalità;
- l'art. 13, comma 1, della citata legge 127/97 ha previsto che: "l'art. 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896 n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità o legati da parte di persone giuridiche, associazioni o fondazioni";
- anche l'Avvocatura Generale dello Stato (con nota 05 26 73 CS 100 30/97 - 113 sd del 24.04.1998) ha concordato con il ministero dei beni ambientali nel ritenere abrogate delle disposizioni del citato art. 13 della legge 127 del 1997, la normativa della legge 05.06.1850 n. 1037 ed il relativo regolamento (R.D. 26.06.1864 n. 1817), per cui non deve "ritenersi più necessario, per l'accettazione delle eredità, delle donazioni e dei lasciti disposti in favore dello Stato il decreto ministeriale di autorizzazione alla accettazione dell'atto di liberalità, ma esse possono essere accettate, previa verifica della convenzione economica del lascito da parte degli uffici tecnici";
- detta procedura può essere adottata anche dal Comune;

**VISTA** la richiesta pervenuta al protocollo dell'Ente n. 3916 del 15/03/2019 trasmessa dal Sig. Gianni Valentini, Presidente della "Egidio e Pasqua Valentini ONLUS";

**CONSIDERATO CHE** vi è formalizzata l'intenzione dei Sig.ri Di Tullio Massimo, nella qualità di nudo proprietario e Pomario Rosa, nella qualità di usufruttuaria del bene immobile di cui al fg. 66, part. 682, insistente nella Frazione Sommati nel Comune di Amatrice, di donare l'unità immobiliare costituita allo stato attuale da terreno su cui insiste una Cappella votiva denominata "Chiesetta della Madonnella di Sommati", crollata a seguito del sisma del 24/08/2016;

**CONSIDERATO CHE** è intenzione della summenzionata onlus procedere, una volta che l'Ente abbia deliberato l'assunzione al proprio patrimonio dell'area descritta, a ricostruire a proprie spese la "Chiesetta della Madonnella di Sommati" inclusi gli oneri relativi al frazionamento del terreno e le spese tecniche di accatastamento della cappella crollata, esistente ma allo stato non inserita in mappa;

**PREMESSO** che la donazione in oggetto è una donazione modale in considerazione del fatto che alla stessa è apposto un "modo chiamato anche onere". Infatti, con la nota prot. n. 3916 del 15/03/2019, si chiarisce che la donazione del terreno e dell'immobile crollato insistente sullo stesso è all'interno di un progetto volto al recupero dello stesso per restituirlo alla collettività. Con la donazione modale, di cui si occupa l'art. 793 del Codice Civile, il donante attribuisce qualcosa al donatario con l'obbligo del donatario di utilizzare il bene o la somma donata per un determinato motivo. Bisogna chiarire subito che "il modo" o "onere" non è un corrispettivo stabilito dal donante a carico del donatario affinché quest'ultimo riceva un bene o una somma di denaro; infatti, la donazione rimane pur sempre una liberalità, cioè è posta in essere con la funzione di arricchire il donatario. Se il donatario per proprio comportamento colpevole e negligente non è in grado di realizzare il "modo" o "onere", allora dovrà risarcire il danno al soggetto in favore del quale doveva essere eseguita l'obbligazione modale (tale soggetto può essere sia il donante sia un soggetto terzo indicato dal donante) e la donazione sarà risolta per inadempimento. Mentre se il donante non ha nessuna colpa per il mancato raggiungimento del "modo" o "onere", il modo si estingue, (art. 1256 codice civile) considerandosi non apposto e la donazione non comporterà più alcun obbligo o limitazione per il donatario;

**CONSIDERATA** la convenienza ad acquisire i terreni succitati;

**VISTO** altresì che l'istituto giuridico della donazione, la cui disciplina è prevista negli artt. 769 e seguenti del Codice Civile, impone che il Comune formalizzi il proprio intendimento con apposito atto deliberativo, il cui contenuto sarà successivamente trasfuso nell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 782 del Codice Civile;

**RITENUTO** di accettare la donazione in oggetto, atteso che trattasi di beni destinati alla collettività, e di esprimere pertanto apprezzamento e gratitudine nei confronti dei donanti;

**VISTI** gli artt. 42, 48 e 107 e riconosciuta la propria competenza in merito all'oggetto in quanto provvedimento discrezionale non rientrante nelle competenze dei responsabili dei servizi;

**VISTO:**

- il Titolo V, libro II, del Codice Civile;
- l'art. 1 della Legge n. 192/2000;
- il D. Lgs. n. 267/2000 - cd. T.U.E.L.;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;

**RITENUTO** di provvedere in merito,

**VISTO** lo Statuto Comunale,

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 3 ( Cons. Palombini Filippo, Cortellesi Giorgio e Serafini Roberto)

### **DELIBERA**

- Che la premessa è parte integrante della presente;
- Di accettare la donazione meglio specificata in premessa;
- Di dare atto che la donazione dell'unità immobiliare, sopra individuata, avverrà a titolo gratuito con spese notarili a carico del Comune;
- Di dare incarico agli Uffici Comunali, Settore Amministrativo e Settore Manutenzione, Patrimonio e Lavori Pubblici, ognuno per le proprie competenze, di predisporre tutti gli atti consequenziali;
- Di dichiarare, con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 ( Cons. Palombini Filippo, Cortellesi Giorgio e Serafini Roberto) la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

**Il Consiglio Comunale chiude alle ore 21,05.**

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

---

**IL SINDACO**

***F.to ANTONIO FONTANELLA***

**IL VICE SEGRETARIO**

***F.to ANTONIO PREITE***

---

Publicata il 23-10-2019

Reg. 1662

**IL VICE SEGRETARIO**

***F.to ANTONIO PREITE***

---

E' copia conforme all'originale.

li,

**IL VICE SEGRETARIO**

***ANTONIO PREITE***

---

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23-10-2019 al 07-11-2019 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

li,

**IL VICE SEGRETARIO**

***ANTONIO PREITE***